



znn Repertorio n. 6.537

Raccolta n. 2.932

Deposito in atto pubblico di documento.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di febbraio

(19/02/2020)

in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47.

Avanti me,

avv. Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO,

notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

ALBERA Roberto, nato a Torino il 13 agosto 1955, domiciliato a Torino, strada Sant'Anna n. 78 bis,

codice fiscale LBR RRT 55M13 L219J,

nella sua qualità di presidente dell'associazione

"SOCIETA' ITALIANA DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA", con sede in Torino, strada Sant'Anna n. 78 bis, codice fiscale 80185300581.

Detto signor comparso, della cui identità personale sono certo, mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei atti, per ogni effetto e conseguenza di legge, lo statuto della predetta associazione aggiornato a seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati tenutasi a Modena in data 8 novembre 2019.

Aderendo io notaio a tale istanza, il comparso mi esibisce qui il suddetto statuto composto di quarantotto articoli il quale, previa

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I
di Torino
il 13/03/2020
al n. 12100 serie 1T

dispensa di darne lettura, si allega sotto la lettera "A" per far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al quale verrà sottoposto alla registrazione allo scopo, fra l'altro, di rilasciarne regolari copie ad ogni effetto di legge.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparsante che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore tredici e cinque minuti circa.

Consta il presente atto di un foglio scritto, da persone di mia fiducia, per una pagina intera e quanto alla seconda sin qui.

All'originale firmato:

Roberto ALBERA

Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"SOCIETA' ITALIANA DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA"

Capitolo I DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1 - A norma delle disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile, viene istituita, come organo associativo senza fini di lucro, un'associazione denominata: "SOCIETA' ITALIANA DI AUDIOLOGIA. E FONIATRIA" anche indicata dall'acronimo SIAF.

Essa ha sede presso il domicilio legale del suo Presidente "Pro Tempore".

Essa sottoscrive dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

La SIAF non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Capitolo II FINALITA'

Art.2 - La SIAF ha lo scopo di:

1. coordinare e promuovere ogni attività culturale e scientifica collegata con le problematiche funzionali e patologiche dell'udito, dell'equilibrio, della deglutizione e della comunicazione ricadenti nell'ambito delle competenze della specialità medica di Audiologia e Foniatria;
2. favorire lo sviluppo dell'Audiologia e della Foniatria in ambito medico e di favorire lo studio e la risoluzione di ogni problema relativo all'area dell'Audiologia e della Foniatria negli aspetti sia didattici che scientifici e di ogni problema pratico relativo alla loro affermazione nel campo assistenziale;
3. svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati nel proprio ambito specialistico di competenza con programmi annuali di attività formativa ECM;
4. collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
5. elaborare linee-guida e promuovere trials di studio e ricerche scientifiche;
6. promuovere la tutela deontologica non di tipo sindacale dell'Audiologia e della Foniatria, la propaganda e il sostegno a tutti i livelli e nelle sedi opportune di ogni iniziativa riguardante la conoscenza e l'affermazione dell'Audiologia e della Foniatria;

Per il perseguimento di tali finalità la SIAF potrà:

- promuovere, organizzare e realizzare oltre alle azioni di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, anche incontri, tavole rotonde, seminari, conferenze, convegni, congressi e, con cadenza alternata, il Congresso Nazionale biennale e il Corso Nazionale di Formazione; Congresso Nazionale e Corso Nazionale di Formazione hanno cadenza biennale;
- stipulare accordi di cooperazione e convenzioni con enti od organismi pubblici e privati sia italiani che stranieri al fine di un reciproco scambio di dati, esperienze, mezzi e persone ricevendo o concedendo finanziamenti;
- stipulare convenzioni con singoli ricercatori aventi requisiti di qualificazione scientifica e professionale nei specifici campi di indagine;
- svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari;
- svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- finanziare le attività sociali attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;-
- concedere patrocini a Congressi, Convegni e Corsi che operano nella area scientifica di competenza;
- accettare richieste di affiliazione da parte di altre Società e Associazioni scientifiche che presentano affinità nel settore scientifico di Audiologia e Foniatria.

La SIAF non potrà invece esercitare attività imprenditoriale o partecipazione ad esse salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

La SIAF non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali, scientifiche, di formazione e aggiornamento. In quanto tale, la SIAF non intende tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali di fondatori, soci, dipendenti e soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione stessa o legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti della SIAF.

La SIAF ha rilevanza di carattere nazionale con sezioni ovvero rappresentanze in almeno dodici regioni e province autonome in ciascuna delle quali la SIAF può svolgere attività culturale, scientifica e di formazione attraverso i propri soci e referenti anche mediante collaborazione con altre Società o Associazioni che presentano affinità con l'Audiologia e la Foniatria.

Essa ha rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza che operano nella specializzazione, disciplina o nella specifica area o settore di esercizio professionale.

La SIAF per le attività di educazione continua e formazione prevede idonei sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Capitolo III DURATA

Art.3 - La SIAF ha durata illimitata.

Capitolo IV PATRIMONIO E MEZZI DI ESERCIZIO

Art.4 - Il patrimonio della SIAF è costituito dagli avanzi netti di gestione e dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permuta e devoluzioni vengono in proprietà della SIAF.

I mezzi di esercizio sono costituiti dalle quote associative, dai risultati derivanti dalla gestione, dalla rendita delle attività patrimoniali, dai contributi liberali di privati e di enti, dai lasciti, dalle entrate derivanti da attività di addestramento e aggiornamento professionale, da corsi e attività di formazione permanente, dalle attività direttamente connesse alle istituzioni, da scuole, da realizzo di attività patrimoniali e altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e campagne di sensibilizzazione e da ogni altra entrata in conto capitale che concorrano ad incrementare il patrimonio sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della SIAF salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione della attività istituzionali ad esse connesse.

I bilanci preventivi e consuntivi della Società e gli incarichi retribuiti debbono essere pubblicati sul sito istituzionale.

Capitolo V SOCI

Art.5 - I soci si suddividono in Soci ordinari e Soci onorari.

Art.6 - Possono far parte della SIAF in qualità di soci ordinari i soggetti laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in "Audiologia" o in "Foniatría" o in "Audiologia e Foniatría", i soggetti laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla specializzazione di Audiologia e Foniatría e i laureati in Medicina e Chirurgia che operino, anche se non in via esclusiva, nell'ambito della disciplina di Audiologia e Foniatría.

Art.7 - La domanda di ammissione quale socio ordinario dovrà essere indirizzata al Segretario della SIAF il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo che, verificato il possesso dei requisiti previsti dallo statuto, delibererà sulla sua accettazione.

Del provvedimento sarà data al richiedente a cura del Segretario comunicazione scritta. Il richiedente dovrà versare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la quota sociale pena di decadenza.

Il ricevimento della quota perfeziona la domanda di ammissione alla SIAF.

Le quote versate dai soci sono intrasferibili e non rivalutabili in ogni caso.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote

Art.8 - Il pagamento della quota sociale dovuta dai soci ordinari nell'ammontare di volta in volta determinato dall'Assemblea Generale dovrà essere effettuato all'inizio dell'anno sociale.

In ogni caso la quota vale per l'anno solare in cui è effettuato il pagamento.

Il socio che non provvede a versare la propria quota sociale per tre anni consecutivi decade previa lettera del Presidente.

Tutti i soci godono di pari diritti ma l'esercizio dei diritti di socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota sociale.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Segretario le variazioni del proprio indirizzo di residenza.

Infine, fino a quando non abbiano versato la quota sociale ai soci in ritardo con i pagamenti verrà sospeso l'invio della rivista " Audiologia & Foniatria " organo ufficiale della SIAF.

Art.9 - Al compimento del settantesimo anno di età i soci ordinari, su richiesta scritta inviata al Presidente, possono essere dispensati dal pagamento della quota associativa.

Art.10 - Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale potrà inoltre nominare, quali soci onorari, eminenti personalità italiane e straniere.

I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Art.11 - I soci ordinari e i soci onorari possono presentare in ogni momento le loro dimissioni informandone a mezzo lettera il Segretario ma non potranno richiedere i contributi e le quote versate alla SIAF.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo può decidere la radiazione di un Socio la cui condotta sia ritenuta lesiva dell'onore e degli interessi della SIAF. Della decisione deve essere data motivata giustificazione al Socio interessato che può proporre appello al Collegio dei probiviri.

Coloro che perdono la qualifica di Socio non possono vantare diritti sul patrimonio della SIAF e non possono chiedere la restituzione delle quote associative anticipatamente versate.

Capitolo VI ASSEMBLEA GENERALE

Art.13 – In occasione del Congresso Nazionale e del Corso Nazionale di Formazione i Soci si riuniscono nella Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della SIAF o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in via subordinata, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

La convocazione è automaticamente costituita dall'avviso pubblico del Congresso Nazionale e del Corso Nazionale di Formazione, contenente la sede, la data e l'ora di svolgimento dell'Assemblea Generale.

È prevista anche un'Assemblea Generale Straordinaria che potrà essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno 1 mese prima della data di convocazione e contenente il giorno, l'ora e la sede o, in alternativa, tramite posta elettronica o pubblicazione sul sito web ufficiale della SIAF o altri mezzi.

Le Assemblee generali e le Assemblee generali Straordinarie sono valide se nella prima convocazione è presente almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.14 - L'Assemblea Generale elegge ogni due anni, in occasione del Congresso Nazionale, sette membri del Consiglio Direttivo e ogni 4 anni il Segretario, il Tesoriere, i membri del Collegio dei probiviri e i membri del Comitato per la revisione dello statuto e del regolamento.

L'Assemblea Generale collegata al Congresso Nazionale sceglie il tema di Relazione, il numero, il tipo e l'organizzazione di altre manifestazioni per il successivo Congresso Nazionale.

L'Assemblea Generale collegata al Corso Nazionale di Formazione sceglie il tema del successivo Corso Nazionale di Formazione e la relativa organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può avanzare proposte su temi e sull'organizzazione di tutti gli eventi scientifici e di formazione; tali proposte andranno discusse e ratificate dalle Assemblee Generali. Temi ed organizzazione scientifica degli eventi istituzionali possono essere sottoposti preventivamente anche al parere del Comitato tecnico scientifico.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice con voto a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o del suo legale rappresentante.

L'Assemblea Generale approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Tesoriere che dovrà curare la loro pubblicazione sul sito Web della SIAF.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale tutti i Soci; hanno diritto di voto soltanto i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe di voto.

L'elezione del Consiglio Direttivo, del Segretario, del Tesoriere, dei membri del Collegio dei probiviri e del Comitato della revisione dello statuto e del regolamento avvengono a maggioranza semplice con voto segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale debbono essere verbalizzate e controfirmate dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario in carica al momento dello svolgimento dell'Assemblea Generale stessa.

Art.15 - L'Assemblea Generale esamina le proposte di modifiche da apportare allo Statuto quando siano state proposte dal Consiglio Direttivo, quando siano state richieste da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e siano state approvate dal Consiglio Direttivo:

Art.16 - L'Assemblea Generale esamina la proposta di scioglimento della SIAF quando sia presentata dalla metà più uno dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

La proposta deve essere presentata al Segretario almeno tre mesi prima dell'Assemblea Generale,

Art.17 - L'eventuale liquidazione della SIAF dovrà essere affidata dall'Assemblea Generale ad un liquidatore da essa designato con poteri ed emolumenti che saranno precisati.

In difetto di tale nomina la liquidazione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo in carica

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono irrevocabili,

I beni e le attività residue, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, in base ad una delibera dell'Assemblea Generale approvata a maggioranza semplice ad eventuali Associazioni che perseguono gli stessi scopi della disciolta SIAF o ad opere benefiche come meglio specificato nel successivo capitolo XV art. 45.

Capitolo VII CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.18 - La SIAF è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da nove soci. L'Assemblea Generale connessa con il Congresso Nazionale provvede alla votazione di sette soci ordinari in quanto il past-Presidente e il vice-Presidente fanno parte di diritto del successivo Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari che faranno parte del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza relativa con voto segreto.

In caso di rinuncia di un Socio subentra il Socio che segue immediatamente nelle graduatorie preferenziali.

Qualora nelle elezioni del Consiglio Direttivo due candidati raggiungessero lo stesso numero di voti per l'ultimo posto disponibile, si dovrà procedere al ballottaggio con le stesse modalità elettive espresse nel precedente comma; in caso di parità di voti subentra il più anziano in età.

È previsto che i membri eletti nel Consiglio Direttivo non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della SIAF, pena la decadenza.

Il Consiglio Direttivo e gli Organi Statutari devono comunicare l'assenza di conflitto di interessi o, in caso di presenza, dichiararli e provvedere alla loro regolazione.

Art.19 - Subito dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo si riunisce per eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente. La riunione è presieduta dal Socio più anziano in età ed il suo voto sarà determinante in caso di parità di voti.

Il Past-Presidente non può essere rieletto Presidente.

Art.20 - Il Presidente dura in carica per un biennio e non è rieleggibile per due bienni successivi. I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un biennio e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

Il Past-Presidente e il Vice-Presidente vengono cooptati nel Consiglio Direttivo per il biennio successivo al loro mandato.

Art.21 - Al Presidente spetta la rappresentanza della SIAF in giudizio e di fronte ai terzi nonché la firma sociale. È responsabile della privacy.

Il Presidente può delegare ad un socio il compito di rappresentare la SIAF nei suoi rapporti con le Istituzioni. La delega è attiva per un periodo di tempo di due anni rinnovabili una sola volta.

I precedenti 5 Presidenti possono essere convocati dal Presidente e partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.22 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno tre volte ogni anno in via ordinaria.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 5 membri del Consiglio Direttivo. La convocazione per le riunioni ordinarie e straordinarie deve essere effettuata con almeno 15 giorni di preavviso mediante lettera o mail.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato per urgenti motivi ad oras.

Art.23 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti anche per via telematica almeno 5 degli 9 membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art.24 - Al Consiglio Direttivo competono tutti gli obblighi della conduzione e della amministrazione della SIAF in base alle finalità previste al capitolo II°.

Art.25 -

Il Consiglio Direttivo indice Congressi straordinari scegliendone la data e la sede, delibera sulle spese di pubblicazione dell'organo ufficiale della SIAF " Audiologia & Foniatria " e su contributi straordinari nello spirito delle finalità espresse all'art. 2.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di mantenere ogni più stretto rapporto di collaborazione con le altre Società scientifiche nell'interesse e nella promozione di tutto ciò che riguarda l'Audiologia e la Foniatria.

Art.26 - Su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o, su richiesta scritta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo può indire Congressi straordinari definendone data, sede e temi.

Capitolo VIII SEGRETARIO e TESORIERE

Art.27 - Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti con voto segreto a maggioranza relativa dalla Assemblea Generale e durano in carica 4 anni.

Art.28 - La carica di Segretario e di Tesoriere sono incompatibili con quella di Consigliere; il Segretario e di Tesoriere partecipano a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.29 - Al Segretario spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali.

È cura del Segretario la loro pubblicazione sul sito web della SIAF e sull'organo ufficiale della SIAF " Audiologia & Foniatria ".

Inoltre è compito del Segretario aggiornare costantemente il sito web della SIAF.

Art.30 - Il Tesoriere attende alla amministrazione ordinaria della SIAF. Spetta al Tesoriere il compito di redigere il bilancio della SIAF e di presentarlo per l'approvazione in occasione di ciascuna Assemblea Generale.

È cura del Tesoriere la pubblicazione del bilancio della SIAF sul sito web della SIAF e sull'organo ufficiale della SIAF " Audiologia & Foniatria ".

Capitolo IX COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COMITATO PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Art.31 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri; dura in carica 4 anni ed i suoi componenti vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale fra i soci di provata competenza e moralità.

Il Collegio decide sulle controversie eventualmente insorte tra i soci, ovvero tra questi e la SIAF. I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Art.32 - Il Comitato per l'aggiornamento dello statuto e del regolamento è composto da tre membri; dura in carica 4 anni ed i suoi componenti vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale fra i soci.

Vengono convocati dal Presidente almeno una volta l'anno.

Capitolo X COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art.33 - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo con cadenza biennale.

Il Comitato Tecnico Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri.

Dovrà redigere annualmente la propria relazione di verifica qualitativa che sarà sottoposta alla Assemblea Generale.

La relazione del Comitato Tecnico Scientifico verrà inoltrata al Segretario che ne conserverà copia e ne curerà la pubblicazione sul sito web della SIAF e sull'organo ufficiale della SIAF " Audiologia & Foniatria ".

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capitolo XI GRATUITA'

Art.34 - Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e chi le riveste non può chiedere alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese vive documentate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Capitolo XII BILANCIO

Art.35 - Le spese della SIAF sono coperte dalle quote sociali o da contributi ufficiali o volontari o da legati

Art.36 - La SIAF possiede un conto corrente bancario intestato al Tesoriere e al Presidente.

Art.37 - Gli esercizi sociali si chiudono ogni anno il primo giorno del Congresso Nazionale e del Corso Nazionale di Formazione.

Il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite corredandolo di una relazione e presentandolo all'esame del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo sottopone annualmente il bilancio dell'esercizio annuale all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art.38 – Il bilancio verrà redatto secondo le modalità ed i criteri validi per le Società di capitali con ciò ritenendosi ottemperato l'obbligo di predisporre per iscritto ed approvare in Assemblea Generale annualmente il rendiconto economico ed il rendiconto finanziario dell'attività della SIAF.

Art.39 - La mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea Generale comporta la decadenza immediata del Tesoriere dalla carica.

In tal caso il Presidente indice immediatamente una nuova elezione.

Capitolo XIII ORGANO UFFICIALE DELLA SIAF.

Art.40 - La SIAF può disporre di un proprio periodico "Audiologia & Foniatria "che raccoglie articoli pertinenti la disciplina della SIAF, gli atti congressuali e le notizie di interesse societario; assume la qualifica di Organo ufficiale della SIAF Italiana di Audiologia e Foniatria in formato elettronico e/o cartaceo.

Art.41 - La rivista, su indicazione del Consiglio Direttivo, è diretta da un Direttore Responsabile la cui funzione dura 4 anni ed è rinnovabile.

Il Direttore responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è coadiuvato da un Comitato scientifico e da una Redazione da lui indicata e approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.42 - La rivista sarà inviata dall'Editore a tutti i Soci della SIAF elencati in una lista aggiornata fornita dal Segretario.

La rivista potrà essere inviata dietro versamento di una quota di abbonamento ad Enti o persone non membri della SIAF.

Capitolo XIV CONGRESSO NAZIONALE E CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE

Art.43 - Il Congresso Nazionale ed il Corso Nazionale di Formazione si terranno ogni due anni a cadenza alternata; dovranno avere una durata e un'articolazione adeguate all'importanza della manifestazione e alle esigenze culturali, scientifiche e formative della disciplina. Durante il Congresso Nazionale, insieme ad altre manifestazioni scientifiche, si terrà la Relazione Ufficiale e due Tavola Rotonda secondo quanto stabilito in Assemblea Generale di cui una proposta dall'organizzatore del congresso, oltre a eventuali altre iniziative a discrezione del socio organizzatore del Congresso.

Durante il Corso Nazionale di Formazione si terranno le iniziative di rilevanza nazionale formulate ed approvate nell'Assemblea Generale tenutasi nel precedente Corso nazionale di Formazione.

Nell'ambito di ogni Congresso Nazionale e Corso Nazionale di Formazione si terrà un'Assemblea Generale.

Capitolo XV SCIoglimento

Art.44 - Sono considerate cause di scioglimento della SIAF, oltre a quelle previste dal codice civile:

- la delibera di scioglimento presa dall'Assemblea Generale;
- la dichiarazione di nullità del contratto associativo.

Art.45 - Nel caso di scioglimento della SIAF, per qualsiasi causa intervenuta, l'Assemblea Generale determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore anche fra i non soci stabilendone i relativi poteri.

Il patrimonio SIAF, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà in ogni caso essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Capitolo XVI DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile.

Art.47 - Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.

Art.48 - Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento avente la stessa efficacia normativa.

Il Regolamento, per obiettive necessità, può essere modificato dal Consiglio Direttivo.

Firmato:

Roberto ALBERA
Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO